

rep. n. 210 del 08/01/2011

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DELLA VALCONCA E IL COMUNE DI
MONTESCUDO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
ECONOMICO – FINANZIARIO**

L'anno duemilaundici (2011), il giorno otto (8) del mese di gennaio presso la sede dell'Unione della Valconca, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Montescudo, in persona del Sig. Conti Enrico, in qualità di vicesindaco del Comune di Montescudo, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. CNT NRC 51B 23F 641Y) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 66 del 21/12/2010, esecutiva ai sensi di legge;

E

l'Unione della Valconca in persona del Presidente Sig. Ruggero Gozzi, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza (C.F. GZZ RGR 60M 30F 641R), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 20 del 20/12/2010, esecutiva ai sensi di legge;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione istituisce l'esercizio associato del servizio economico finanziario e disciplina l'attribuzione delle funzioni all'ufficio comune nonché i rapporti tra gli enti aderenti.
2. Ad insindacabile giudizio degli enti convenzionati, previo parere della conferenza dei rispettivi rappresentanti, altri comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata.
3. Il comune ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione della presente convenzione, sarà tenuto a partecipare alle spese di gestione con i medesimi criteri di riparto definiti al successivo art.11.


Art. 2

Finalità della convenzione

1. La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
2. Per la gestione associata delle funzioni inerenti il servizio economico finanziario, la presente convenzione è finalizzata, in particolare,:
 - alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione del servizio economico finanziario;
 - ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
 - ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo comune per mancanza di risorse finanziarie;
 - a valorizzare ed incentivare le professionalità degli operatori, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.

Art. 3

Denominazione e sede dell'ufficio comune

Conti Enrico


1. L'ufficio per la gestione associata e coordinata del personale tra gli enti sottoscrittori assume la denominazione di "Ufficio associato per la gestione del servizio economico finanziario".
2. La sede principale dell'ufficio è stabilita presso l'Unione della Valconca, al quale viene conferito il ruolo di ente capofila.
3. Una sede distaccata è stabilita presso il Comune di Montescudo


Art. 4

Funzioni dell'ufficio associato

1. L'esercizio associato della gestione del servizio economico finanziario disciplinato dalla presente convenzione comprende i procedimenti amministrativi, le attività ed i servizi di seguito specificati:
 - a) verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale, e verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
 - b) espressione del parere in ordine alla regolarità tecnica sulle deliberazioni di competenza del servizio economico finanziario ed espressione del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata;
 - c) attestazione della regolarità contabile e della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegno di spesa;
 - d) segnalazione dei fatti che possano determinare il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
 - e) annotazione delle entrate degli enti nelle scritture contabili;
 - f) rendicontazione dei contributi straordinari, per la parte di competenza;
 - g) gestione dei bilanci, con il compito di espletamento delle attività previste in capo al responsabile del servizio finanziario, ai sensi della Parte II, Titolo III, Capo I (entrate) e Capo II (spese) del decreto legislativo 267/2000;
 - h) intervento nelle operazioni di verifica straordinaria di cassa;
 - i) certificazioni di bilancio inerenti la gestione contabile;
 - j) svolgimento delle attività inerenti la predisposizione del rendiconto di gestione (comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio) e cura degli adempimenti ad esso connessi;
 - k) cura dei rapporti, comprese la trasmissioni e le ricezioni degli atti con i revisori dei conti, con gli altri agenti contabili interni e con i soggetti responsabili della tesoreria;
 - l) cura dei rapporti con la funzione del controllo di gestione e con gli altri servizi degli enti convenzionati;
 - m) supporto tecnico agli organi politici per quanto di competenza;
 - n) predisposizione dei bilanci e delle relative variazioni;
 - o) predisposizione di eventuali modifiche ai regolamenti di contabilità e proposta e predisposizione, se di competenza, di eventuali modifiche al regolamento di organizzazione dei comuni associati, al fine di rendere tali regolamenti funzionali alla gestione associata;
 - p) tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari;
 - q) gestione del servizio di economato per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante entità;
 - r) ogni altra ulteriore funzione ed adempimento attribuiti al servizio finanziario dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti .
 - s) può comprendere anche i procedimenti amministrativi e le attività relativi ai servizi TRIBUTI, PERSONALE, PATRIMONIO, ANAGRAFE CANINA.

2. Nelle attività, funzioni e procedimenti indicati al precedente comma, l'ufficio associato adotta, con poteri decisori, ogni e qualsiasi provvedimento di gestione, nel pieno rispetto delle prerogative

San. L. 10/10



e delle norme statutarie e regolamentari dei singoli enti convenzionati.

Art. 5

Dotazione organica dell'ufficio associato

1. La dotazione organica dell'ufficio associato è determinata dall'ente capofila, previo parere della conferenza dei rappresentanti degli enti convenzionati.
2. Gli enti aderenti si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi prioritariamente di professionalità interne, messe a disposizione degli enti medesimi.
3. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi e i contratti saranno determinati dall'ente capofila, previo parere della conferenza dei rappresentanti degli enti contraenti.
4. Al fine di definire in dettaglio la struttura, il funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio associato, è facoltà degli enti convenzionati approvare apposito regolamento.

Art. 6

Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività della gestione associata è articolato come segue:

- CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ADERENTI
- RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

Art. 7

Conferenza dei rappresentanti degli enti aderenti

1. La conferenza, composta dai rappresentanti degli enti aderenti alla presente convenzione, o loro delegati, è convocata dal Presidente dell'Unione della Valconca, in qualità di ente capofila.
2. La conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - vigila sulla costituzione e sull'attività dell'ufficio associato e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo articolo 11;
 - emana direttive generali per il funzionamento dell'ufficio associato;

Art. 8


Responsabile dell'ufficio associato

1. Il responsabile dell'ufficio associato sarà nominato dal Presidente dell'Unione, ente capofila, previo parere della conferenza di cui al precedente art. 7.
2. Il responsabile ha il compito di:
 - recepire le direttive generali emanate dalla conferenza;
 - elaborare i programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione;
 - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi;
 - relazionale periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni;
 - adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni indicate all'art. 4 della presente convenzione;
 - svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla conferenza di cui all'art. 7.

Art. 9

Rapporti tra gli enti convenzionati

1. I rapporti tra l'ufficio associato e gli enti convenzionati dovranno essere improntati ai criteri di collaborazione, interscambio, correttezza e trasparenza
2. Gli enti convenzionati potranno conferire all'ufficio associato beni mobili ed immobili, arredi,



attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

3. I beni strumentali concessi in uso, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli enti e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

4. I beni strumentali acquistati dall'ufficio associato, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono in comproprietà degli enti aderenti secondo le quote di compartecipazione alla relativa spesa. In caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni verrà definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni.

Art. 10

Consultazioni

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da contatti e/o incontri periodici tra i rispettivi rappresentanti e/o delegati, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio associato e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 11

Riparto delle spese

1. Per il funzionamento dell'ufficio associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale.

2. Ciascun ente aderente è tenuto a corrispondere la quota di compartecipazione alle spese calcolata in base all'articolazione oraria della prestazione lavorativa degli operatori e dei servizi espletati e richiesti.

3. Il costo complessivo per il funzionamento dell'ufficio associato, che sarà determinato dall'ente capofila, previo parere della conferenza dei rappresentanti, sarà quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti e potrà essere eventualmente soggetto a conguaglio.

4. Il comune capofila compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute che dovrà essere inviato ai comuni convenzionati entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.

5. Il comune di Montescudo dovrà procedere al versamento della quota a proprio carico con cadenza mensile

6. L'ente capofila si impegna ad attivare, anche per conto degli altri enti convenzionati, tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

7. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione.

Art. 12

Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni uno, decorrenti dalla relativa sottoscrizione ed è rinnovabile, previo apposito atto adottato dai competenti organi degli enti convenzionati.

2. Ciascun ente ha facoltà di recedere, anche prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 gg.

3. In caso di recesso la gestione associata dovrà comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alle partecipazioni del recedente.

4. Il recesso di un ente dalla presente convenzione fa venire meno la gestione associata del servizio.

Art. 13

Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono



devolute alla competenza del Tribunale di Rimini.

Art. 14

Rinvio


1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata, nonché alle disposizioni del codice civile.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli degli enti convenzionati nelle forme previste per la presente convenzione.

Art. 15

Registrazione

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

COMUNE DI Montescudo



UNIONE dei Comuni della Valconca

